

# IL DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ PER LE PERSONE RECLUSE

CARLO BRUNETTI\*

SOMMARIO 1. Introduzione. – 2. La sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I penale. – 3. Il diritto all'affettività in carcere - generalità. – 4. Elementi normativi e dettato costituzionale. – 5. L'esperienza comparatistica. – 6. Considerazioni conclusive.

## 1. Introduzione

L'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari.

La famiglia è considerata come risorsa nel percorso di reinserimento sociale del reo, al punto che il rapporto con la famiglia è uno degli elementi del trattamento individuati dall'art. 15 O.P.<sup>1</sup>

Il problema della tutela della vita familiare introduce una serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l'esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali della persona. A questo delicato equilibrio fanno riferimento le Regole penitenziarie europee quando, all'art. 64, stabiliscono che "...la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono, quindi, aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina". Le relazioni familiari sono considerate, poi, un elemento essenziale anche nel successivo art. 65, lettera c) dove si legge che "...ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e

---

<sup>1</sup>Dirigente penitenziario.

<sup>1</sup> C. BRUNETTI, *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. V. anche il sito Diritto & Civiltà, presente alla pagina [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it).

gestiti in maniera da: (...) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie”.

La problematica relativa al rapporto tra detenzione e famiglia non interessa solamente gli aspetti privativi riguardanti il soggetto recluso, ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei familiari del medesimo<sup>2</sup>.

La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. Al detenuto, infatti, non è dato di decidere con chi coltivare rapporti e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza e, quindi, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso la causa di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di una inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.

L'individuo è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita, per questo il carcere può rappresentare una seria "minaccia per gli scopi di vita dell'individuo, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza" (MASLOW), una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della personalità<sup>3</sup>.

La perdita di identità è, poi, condizionata dalla continua influenza della subcultura carceraria, che porta, a poco a poco, ogni individuo a divenire un "membro caratteristico della comunità penale", distruggendo "la sua personalità in modo da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità" (CLEMMER). Questo progressivo processo di adattamento alla subcultura carceraria è stato definito "processo di prigionizzazione"<sup>4</sup>.

Secondo Clemmer tutti i detenuti sono esposti alle cause generali della prigionizzazione, ma non tutti rispondono allo stesso modo.

Alla luce di tali premesse i colloqui con i familiari finiscono per rivestire un ruolo di grande importanza, perché costituiscono gli unici momenti in cui i detenuti riescono a riportare in vita i propri

---

<sup>2</sup> Sono stati, infatti, definiti "vittime dimenticate"; J. MATTHEWS, *Forgotten Victims. How prison affects the family*, Nacro, London, 1983.

<sup>3</sup> A.H. MASLOW, *Deprivation, Threat, and Frustration*, in T.M. NEWCOMBLE - L. HARTLEY, *Reading in Social Psychology*, New York, Henry Holt & Co., 1947; tr. it. E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 32.

<sup>4</sup> D. CLEMMER, *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941.

legami sociali e il proprio passato.

Le visite costituiscono, inoltre, un fondamentale strumento di resistenza contro uno degli aspetti più devastanti della prigionizzazione: il "disadattamento sessuale".

Il carcere, infatti, come ogni altra istituzione composta da membri di un unico sesso, può facilmente portare a sviluppare anomalie sessuali. Probabilmente nessun altro elemento della vita in carcere ha il potere di disorganizzare la personalità degli individui ristretti come l'immaginario sessuale che vi si sviluppa.

La privazione delle relazioni eterosessuali, oltre a provocare frustrazione sessuale e a favorire comportamenti devianti, può comportare gravi conseguenze anche sul piano psicologico.

La sessualità è, d'altra parte, elemento costitutivo della struttura esistenziale dell'uomo, che si esplica come parte integrante dell'espressione personale e della apertura alla comunicazione con gli altri.

Una società "monosessuale" come quella degli istituti penitenziari tende a generare nei suoi membri ansietà. È chiaro che, se il detenuto ha avuto esperienze omosessuali in carcere, anche solo come rari atti di devianza sessuale dovuta alla forte pressione esercitata dal desiderio sessuale, "l'aggressione psicologica al suo io sarà particolarmente acuta"<sup>5</sup>.

I problemi psicologici derivanti dalla negazione della sessualità e dell'affettività in carcere sono stati oggetto di studio da parte della medicina penitenziaria. Alcuni medici hanno sostenuto che il processo di adattamento al carcere può provocare disfunzioni nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando sindromi morbose di varia intensità, definite appunto "sindromi da prigionizzazione"<sup>6</sup>.

La proibizione della sessualità, inoltre, si riversa sul rapporto di coniugio.

Per quanto riguarda la detenzione femminile le conseguenze derivanti dalla privazione delle relazioni affettive, pur nella gravità, presentano caratteristiche in parte diverse.

La sessualità è vissuta dal mondo femminile più come esigenza di rapporti affettivi e sentimentali che come bisogno di rapporti fisici.

---

<sup>5</sup> M. GRESHAM, *The society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, 1958, tr. It. E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 242.

<sup>6</sup> F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Pisa, Centro studi della presidenza nazionale AMAPI, 1988, 140-149.

I rapporti omosessuali sono spesso vissuti negli istituti femminili come relazioni pseudo familiari: molte detenute vivono in coppia con scoperti legami affettivi, esercitando veri e propri ruoli familiari, prendendosi cura della cella come se fosse il loro *habitat* domestico, abbandonandosi a scene di gelosia.

Dal punto di vista normativo, il Regolamento del 1931, come è risaputo, concepiva le privazioni e le sofferenze fisiche derivanti dalla detenzione come un mezzo per favorire l'educazione ed il riconoscimento dell'errore da parte del reo e per determinare, attraverso il ravvedimento, un miglioramento personale.

Questa impostazione finiva per incidere anche sull'organizzazione del carcere, che veniva concepito come realtà separata dalla società civile, in cui l'isolamento, la mortificazione fisica e la durezza, avrebbero dovuto svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento e ravvedimento del reo.

La riforma penitenziaria del 1975 apporta una vera e propria svolta nel modo di considerare il detenuto all'interno del mondo carcerario e nel modo di concepire la sanzione penale. Per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro Paese il detenuto viene considerato come "persona", dotata di bisogni ed esigenze specifiche<sup>7</sup>. La pena perde la sua caratterizzazione repressiva e social-preventiva, tipica dei sistemi penali incentrati sulla "neutralizzazione" e "sull'annullamento" del soggetto recluso, ed acquista, invece, una vera valenza rieducativa.

Con la nuova legge ha inizio una nuova fase in materia di trattamento penitenziario, perché introducendo il concetto di individualizzazione del trattamento si abbandona l'antica logica della depersonalizzazione e si punta, invece, alla valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto al fine del suo recupero sociale.

Tale recupero si attua attraverso il trattamento penitenziario e la rieducazione.

In tal senso, come abbiamo già detto, una delle novità più significative introdotte dalla legge n. 354/75 è la considerazione dei rapporti con la famiglia come elemento del trattamento, menzionati dall'art. 15 O.P., insieme ai "contatti con il mondo esterno", in relazione anche con quanto espresso nell'art. 1, ultimo comma, O.P.

L'innovazione ha una portata sia sul piano concettuale sia su quello operativo.

<sup>7</sup> La nuova concezione della pena, non più afflittiva, ma tesa al recupero del reo comincia ad affermarsi nel nostro ordinamento a partire dal dibattito sorto durante i lavori dell'Assemblea Costituente relativi al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.

Sul piano concettuale esprime il convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della vita del detenuto nonché un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di intervenire adeguatamente al riguardo.

Sul piano operativo essa afferma il principio che il recupero del condannato non può prescindere dalla permanenza o dal ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva<sup>8</sup> capaci di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, tenendo viva in lui la speranza di liberazione.

## 2. La sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, sezione I penale

Il Diritto non si identifica e non si esaurisce nella legge come la tutela dei diritti non si esaurisce nello *jus dicere*. In tutti i settori dell'esperienza giuridica non esiste, infatti, giustizia né diritto senza una corretta ed efficace esecuzione. Questo è ancor più vero nel caso della tutela dei diritti dei detenuti. A solenni affermazioni di principio ed a sofferte elaborazioni giurisprudenziali non seguono, a volte, progressi sotto il profilo della concreta attuazione di principi costituzionali fondamentali<sup>9</sup>.

A questo errore sfugge la recente sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I penale, che ripropone da un lato il delicato tema della tutela dei diritti dei detenuti e dall'altro la problematica del diritto all'affettività.

La Suprema Corte, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 04.05.2007, aveva dichiarato il non luogo a provvedere in merito all'impugnativa proposta, ai sensi dell'art. 35 O.P., da un detenuto in regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. avverso il rigetto opposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla sua richiesta di accedere al programma di procreazione assistita.

---

<sup>8</sup> Tale principio trova esplicita menzione nell'art. 28 della legge penitenziaria che riconosce, nella sua dimensione più ampia riconducibile alla sfera affettiva del detenuto,.... la famiglia come sicuro punto di riferimento al quale dedicare particolare cura. Cfr. G. SPANGHER, *Commento all'art. 28 Ord. Penit.*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, G. DELLA CASA, *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Cedam, 2000.

<sup>9</sup> Ciò perché tutti i soggetti coinvolti non dedicano la necessaria attenzione all'esegesi della norma formale ed all'affermazione di principi generali, rimanendo nell'ombra ogni analisi pacata della "effettività".

La Suprema Corte ha preso le mosse dalla nota sentenza della C. Cost. 11.02.1999, n. 26, la quale ha determinato un importantissimo momento di svolta nella delimitazione del modello di tutela dei diritti dei detenuti, rendendo in particolare di estrema attualità un nuovo orizzonte giurisdizionale, quello dell'individuazione di posizioni tutelabili in capo ai detenuti.

La Corte Costituzionale ha affermato, infatti, che: "l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà".

Tale posizione ha poi trovato il conforto della Corte di Cassazione (sentenza a sezioni unite del 10.06.2003, ric. Gianni). Né poteva diversamente opinarsi, attesa, altresì, la complessità dello *status* del detenuto, che si inserisce in un insieme di regole, comuni a tutte le democrazie avanzate, all'interno delle quali trova giustificazione e fondamento l'uso della forza da parte dei pubblici poteri.

Di qui la piena consapevolezza sia di quanti sono chiamati ad elaborare le regole della convivenza, sia di quanti quelle regole sono poi chiamati ad applicare che quando interessi personali vengono incisi dalla detenzione si concretizza una situazione complessa nel mondo del diritto, in quanto quell'interesse personale fa riferimento ad un soggetto non libero e, quindi, giuridicamente differente dalla generalità delle persone.

Il principio da applicare in simili fattispecie non può che essere quello di contemperare interesse personale e detenzione. Il giudizio relativo non può che ispirarsi al criterio della proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria e l'interesse della singola persona. Da ciò consegue che il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario e non deve ledere posizioni in assoluto non sacrificabili.

Tale principio (il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa) è stato, peraltro, ripetutamente affermato anche in sede di giurisdizione internazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In definitiva: devono assumersi come tutelabili tutte le situazioni giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie, nonché tutte quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il principio di proporzionalità.

La Corte di Cassazione ritiene, nel caso in parola, che il giudice "a quo" abbia ignorato che in capo al detenuto, con riferimento alla

pretesa avanzata, sussiste una situazione giuridica soggettiva tutelabile ed in relazione alla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi valutandone la tutelabilità concreta. In tal senso, sottolinea la Corte, l'art. 1 dell'ordinamento penitenziario recita: co. 1, il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; co. 3 (secondo periodo), non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari; co. 6, nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, quindi, che il detenuto in regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. può essere autorizzato al prelievo di liquido seminale al fine di consentire alla moglie, sussistendo le condizioni di legge, di accedere alla procreazione medicalmente assistita: infatti, il diritto alla riproduzione rappresenta una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, anche in regime penitenziario speciale.

### 3. Il diritto all'affettività in carcere. Generalità

L'ardua questione dell'affettività in carcere si è tante volte riaffacciata alla mente degli studiosi, non legati ad un ceppo scolastico, e particolarmente di coloro che hanno diretta esperienza e conoscenza della vita carceraria, ma, mentre progredivano gli studi di psicologia criminale, di criminologia, di sessuologia<sup>10</sup> e delle scienze penitenziarie la questione è rimasta nel grigio della sua formulazione teorica, certo per la consapevolezza di alcune ragioni impeditive o di diniego, che hanno sovrastato una conveniente meditazione sulle ragioni favorevoli.

Il bisogno di intessere relazioni affettive è, peraltro, come si è detto, un'esigenza insita nella natura stessa degli individui. L'uomo, infatti, non è solo un animale sociale, come ha affermato Lucio Anneo Seneca (55 d.C.), ma è un individuo che tra i suoi bisogni essenziali ha quello di attaccamento<sup>11</sup>, che scaturisce dalla necessità di protezione e che permette agli individui di avere una

<sup>10</sup> E. MORSELLI, *Perversioni morali e criminalità nel climaterio maschile*, in Scritti in onore di Enrico Ferri, Torino, Utet, 1930, 295.

<sup>11</sup> J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita. La separazione dalla madre*, Boringhieri, Torino, 1975.

maggior sicurezza nell'esplorazione del mondo. In tal senso, nella piramide dei bisogni di Maslow<sup>12</sup> possiamo notare che, dopo i bisogni fisiologici e quelli di protezione, è collocato il bisogno di appartenenza, il quale si esplicita nell'esigenza di affetto, di identificazione e di cura.

La parola affetto deriva dal latino *ad facere*<sup>13</sup> che significa prendersi cura, fare qualcosa per un altro soggetto. Vi è, però, una doppia valenza nell'affermare che l'uomo necessita di affetto, in quanto esso ha bisogno allo stesso tempo di prendersi cura e di essere curato. Il contatto con le figure di attaccamento favorisce la formazione dell'identità mentre, in età adulta, si diventa figure di riferimento vivendo, così, la ri-costruzione e la ri-strutturazione dell'identità.

Con l'ingresso in carcere, le possibilità di coltivare e far crescere le relazioni affettive diventano sempre minori, giungendo, spesso, ad una forma di privazione che contiene in sé la sospensione dei rapporti umani e delle relazioni personali<sup>14</sup>.

Nella vita, ogni uomo è chiamato ad assistere ad eventi di forte intensità emotiva legati ai grandi passaggi dell'esistenza (la nascita, un successo scolastico o professionale importante, il matrimonio di un figlio e la morte di una persona cara); può capitare che, in queste circostanze di particolare carica emotiva, al detenuto non vengano concessi permessi a causa di problemi burocratici o per la particolarità del regime di detenzione a cui l'individuo deve sottostare. In questi casi, il detenuto viene escluso dai momenti forti della vita ed in lui possono svilupparsi vissuti negativi e un profondo senso di impotenza, correlato ad un sentimento di perdita già insito nell'evento stesso, soprattutto se si tratta della scomparsa di una persona cara.

<sup>12</sup> A. H. MASLOW, *Hierarchy of Needs* (gerarchia dei bisogni o necessità) divulgata attraverso il saggio *Motivation and Personality* del 1954. I livelli di bisogno concepiti da la piramide di Maslow sono:

1. bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.);
2. bisogni di salvezza, sicurezza e protezione;
3. bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);
4. bisogni di stima, di prestigio, di successo;
5. bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo).

<sup>13</sup> L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, *Il vocabolario della lingua latina*, Loescher Editore, 1994.

<sup>14</sup> F. CERAUDO, *La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali*, relazione al convegno del 10 maggio 2002 dal titolo "Carcere: Salviamo gli affetti", presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

I legami affettivi, quindi, possono definirsi dilazionati nel tempo e nello spazio e le relazioni vissute in senso negativo: come mancanza o perdita, lasciando, in coloro che vivono tale situazione, emozioni a volte difficili da gestire. Sembra, inoltre, che molto del tempo vissuto all'interno del carcere sia in funzione dei colloqui o delle telefonate. Queste relazioni, frequentemente, però, si rivelano in bilico poiché sono costituite da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto e di gesti di intimità. Se consideriamo il fatto che un rapporto di coppia è composto da una parte affettiva e da una parte corporea e sessuale, possiamo notare che in carcere non è possibile vivere entrambe le sfumature.

Per quanto riguarda i rapporti col partner, infatti, nel contingente carcerario, viene a crearsi una vera e propria scissione sclerotizzata tra i bisogni naturali affettivi e sessuali.

Un fattore di rischio per la coppia, poi, risulta essere il tempo, il quale non gioca a favore dei legami affettivi: ad una maggior durata della pena spesso corrisponde una cristallizzazione e/o un affievolimento del legame, che può sfociare anche in un definitivo allontanamento. I legami esistenti prima dell'ingresso in carcere, che avevano resistito al trauma causato dalla gravità del reato, possono logorarsi o spezzarsi durante la reclusione a causa della distanza sia fisica sia ideale che divide il detenuto dal partner o dai suoi figli.

Per questo motivo spesso, durante il periodo della carcerazione, si può rilevare un tendenziale aumento del senso di sconfitta, di abbandono e di solitudine già fortemente presente nel ristretto. È chiaro, quindi, che ad essere punita, sul fronte dell'affettività, come abbiamo già detto, non è solo la persona reclusa, ma anche tutta la sua famiglia o tutte quelle persone con le quali il detenuto aveva una relazione affettiva prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Continuare a condividere una relazione con un detenuto costa fatica e il prezzo che si deve pagare per salvare quello che resta è davvero molto alto.

Una ricerca effettuata presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano, pubblicata nel giugno 1994, ha dimostrato che il 37,50% dei soggetti ha risposto di non aver notato cambiamenti né in positivo, né in negativo nel proprio rapporto affettivo con la moglie ed i figli, il 20% ha dichiarato un peggioramento di tali relazioni affettive, mentre il 14,38% ha dichiarato una situazione di miglioramento, il che dimostra che accanto a conseguenze negative, il carcere può favorire un riavvicinamento ed un dialogo fra la coppia e/o i figli che per vari motivi potevano essere affettivamente più distanti prima della detenzione<sup>15</sup>.

Se da una parte, quindi, la detenzione può favorire, in casi particolari, un rinsaldamento dei rapporti, dall'altra è importante considerare che gli spazi in cui poter mettere in atto tali legami ritrovati sono davvero pochi.

La Costituzione italiana afferma che il detenuto, tramite la pena, deve essere rieducato e ri-socializzato, ma ciò diventa assai difficile se lo si priva della possibilità di vivere le relazioni affettive, ancor prima di quelle sessuali, che fanno parte della sua identità.

L'attuale normativa non contiene alcun articolo che vieti esplicitamente la sessualità, intesa come parte significativa dell'espressione della propria affettività, come pure nessun articolo la autorizza se non, indirettamente, nella formula dei permessi premio all'esterno<sup>16</sup>.

Non bastano, però, i colloqui ed i permessi premio per mantenere vivo e concreto un rapporto affettivo.

Spesso, poi, i familiari vengono idealizzati durante la detenzione. Al momento dell'uscita accade sovente sia che il detenuto si trovi di fronte persone che sembrano essere degli estranei, sia di essere percepito come un estraneo che irrompe nella vita familiare destabilizzando quell'equilibrio che si era creato dopo la sua partenza.

Fin dai primi giorni di detenzione nei soggetti reclusi prendono avvio, altresì, numerose modificazioni dei sensi dovute principalmente alla mancanza di riferimenti abituali, a spazi limitati e poco variegati, con ridotte possibilità di fare esperienze sensoriali stimolanti.

Il primo ad essere intaccato è il senso dell'equilibrio: molti detenuti subito dopo la reclusione soffrono di vertigini, un sintomo dovuto alla perdita di stabilità e di riferimenti nello spazio e nel tempo; esso diminuisce con l'abitudine alla vita carceraria, ma colpisce ancora il 18% dei reclusi dopo un anno<sup>17</sup>.

Vengono, poi, colpiti la vista, a causa della cattiva illuminazione e della limitazione dello sguardo dovuta alla presenza alle finestre dotate di griglie, e l'udito, che diventa sempre più acuto fino a diventare esasperato, poiché deve sopperire alla diminuzione della vista, mantenendosi così sempre in condizione di allarme.

---

<sup>15</sup> M.C. PERILLI, *Pensieri proibiti, affettività e sessualità in carcere: rispondono i detenuti di San Vittore*; *Vivere Oggi*, anno VIII, n. 5 giugno 1994, 6 - 11.

<sup>16</sup> A. TONEGATO, *Amore e carcere*, relazione al Convegno del 10 maggio 2002 dal titolo "Carcere: salviamo gli affetti", presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

<sup>17</sup> D. GONIN, *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, 1994.

Il tatto viene colpito in modo preminente poiché in prigione, come sostiene Daniel Gonin (1994), la superficie del corpo non ha più né tatto né contatto. Le sensazioni che il corpo produce in carcere sono principalmente segnali di allarme. Ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare e l'intera gamma tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a perdere sfumature poiché molti oggetti di uso comune all'esterno non sono presenti nella struttura detentiva; ma la assenza più grande è il tatto del tatto, la propria pelle con la pelle di un'altra persona: il contatto fisico. Ai detenuti vengono a mancare i gesti più semplici che servono a dimostrare affetto: un bacio, una carezza, un abbraccio... solo la stretta di mano resta un freddo e comune gesto di saluto da rivolgere a coloro con i quali si svolge un colloquio, dagli operatori ai parenti.

Tutto ciò, come è ovvio, causa un aumento della tensione nei detenuti all'interno delle strutture, poiché tutta la sfera della sessualità viene negata e l'impulso libidico, perché non esploda, deve essere deviato, incanalato o sublimato nelle varie attività che vengono proposte e in quelle che i detenuti inventano mettendo a frutto le loro qualità artistiche, che spesso non sapevano neanche di possedere prima della reclusione<sup>18</sup>.

Tale forma di contenimento, che si ripercuote sulla sfera sensoriale e sessuale, causa una forte presenza di ansia al momento dell'uscita e determina anche il ricorso ad aiuti chimici prima dei permessi<sup>19</sup>.

#### 4. Elementi normativi e dettato costituzionale

Più volte ed in più legislature è stato affrontato il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario relativamente alla possibilità, per il soggetto detenuto, di coltivare all'interno dell'istituzione carceraria i propri affetti.

Era stato fra i primi Michele Coiro, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a sollevare il problema

---

<sup>18</sup> A tal fine appare aderente una citazione di Friedrich Nietzsche: "È noto che la fantasia sessuale viene moderata, anzi quasi repressa, dalla regolarità dei rapporti sessuali, e che al contrario diventa sfrenata e dissoluta per la continenza e il disordine dei rapporti." (Umano, troppo umano, I, n. 141).

<sup>19</sup> Nei soggetti, infatti, è molto radicata la paura del fallimento a livello sessuale, che è il sintomo, al livello degli affetti, della paura di non essere più adeguati, di non essere più capaci di essere un buon marito, un buon compagno e un buon padre.

dell'affettività in carcere, emanando una circolare dove si chiedeva ai direttori dei penitenziari di pronunciarsi sulla possibilità di umanizzare le case di reclusione.

Nella XIII legislatura, poi, il tema dell'affettività in carcere, con la proposta del nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria (elaborata sotto la responsabilità dell'allora Sottosegretario alla Giustizia, Franco Corleone, e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara), da argomento teorico divenne materia di governo. Il progetto di riforma del regolamento di esecuzione penitenziaria, con i nuovi articoli e la sua innovativa impostazione di pensiero e di prospettiva, elaborati in riferimento anche alle misure relative al trattamento penitenziario, previste all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, venne, però, riformulato, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, con lo stralcio delle misure più innovative in materia di affettività nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno del 2000 ed attualmente vigente.

Le obiezioni del Consiglio di Stato erano state elaborate sotto due profili: da una parte, il "forte divario fra il modello trattamentale teorico" prefigurato nel nuovo regolamento penitenziario e l'inadeguatezza del "carcere reale"; dall'altra rinviando l'introduzione di norme a favore del diritto all'affettività a scelte legislative e non al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354: "nel silenzio della legge", si disse, il diritto all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede "regolamentare attuativa o esecutiva".

Nella sua versione originaria, lo schema del regolamento (come ebbe modo di affermare Margara nell'audizione alla Camera dei deputati dell'11 marzo 1999), all'articolo 58, considerava il tema dell'affettività "nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria". Nel quadro di tali rapporti - spiegava Margara - è prevista la possibilità che essi siano mantenuti in forma diversa dal colloquio: "una di esse è la visita, vale adire un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento, come oggi avviene in molte aree verdi presenti in numerosi istituti italiani; un altro aspetto è rappresentato da una sorta di permesso interno, rilasciato dal direttore, che consente di fruire di incontri con i propri familiari in ambienti separati dai colloqui". L'espressione concepita nel progetto di nuovo regolamento, sottolineava Margara, cioè quella di "unità abitative" era ed è presente nelle normative di altri Paesi e, aggiungeva Margara, "nelle stesse indicazioni contenute

nelle regole internazionali”.

Quel parere del Consiglio di Stato non incise, e non avrebbe potuto, sul riconoscimento del diritto all'affettività come parte di una politica per i diritti nel carcere e per il sistema penitenziario, che nella XIII legislatura ebbe una sostanziale, seppure non esaustiva, svolta riformatrice con l'approvazione delle leggi sulle detenute madri e sul lavoro dei detenuti.

Il punto di svolta di quel progetto di nuovo regolamento e, sostanzialmente, del nuovo regolamento, era che il carcere non è una dimensione estranea, esterna alla società, alle sue istituzioni.

Il no del Consiglio di Stato<sup>20</sup> ha impedito l'avvio sperimentale, che sarebbe stato di grande utilità, di esperienze analoghe a quelle strutturalmente concepite nei Paesi europei.

Il tentativo di reinserire il diritto all'affettività, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato, non ebbe esito positivo, al pari di altre due proposte di legge, l'una dell'onorevole Pisapia, l'altra dell'onorevole Folena, di modifica delle norme regolamentari in materia di colloqui e di permessi.

Nel 2002 si è nuovamente discusso in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento penitenziario, già avanzata nella precedente legislatura dal deputato Giuliano Pisapia, al fine di garantire le relazioni affettive e familiari dei detenuti. Si è ritenuto innanzitutto importante affermare il principio per cui l'affettività venga riconosciuta come “diritto”. Un diritto inviolabile, riconducibile a quel più ampio diritto garantito dall'art. 2 della Costituzione di poter esprimere la propria personalità sotto ogni aspetto. Come tale, quindi, deve essere garantita anche ai soggetti detenuti la possibilità di instaurare e mantenere rapporti affettivi.

Importante, a tal proposito, anche il dettato dell'art. 32 della Costituzione: se è vero che la Repubblica riconosce, e promuove, il diritto alla salute dei singoli, va da sé che lo stesso dovrebbe essere riconosciuto, ed a maggior ragione, nell'ambito dell'istituzione carceraria. Diritto alla salute, pertanto, inteso nella sua più ampia accezione: salute in senso fisico, ma anche come benessere mentale e psicologico, come paradigma assoluto. Maggiore è l'equilibrio psicofisico (se di equilibrio può parlarsi nell'ambito della reclusione carceraria), maggiore è la possibilità che vi sia terreno fertile per

---

<sup>20</sup> Come ha osservato, peraltro, Corleone nel suo libro dedicato agli anni di governo. Corleone ha sottolineato, altresì, come il diritto all'affettività sia stato banalmente unificato, per una delle stupide semplificazioni d'uso corrente, con il diritto alla sessualità: “è una scelta, che il nuovo regolamento riconosceva come tale, ma non è necessariamente un obbligo alla sessualità”; v. F. CORLEONE, *La giustizia come metafora*, Menabò, 2001.

la tanto agognata "rieducazione" di cui all'art. 27 della Carta Costituzionale.

La stessa legge Gozzini, tra le principali fonti del diritto penitenziario, si è occupata in più articoli del problema dell'affettività in carcere<sup>21</sup>.

L'affettività, proprio per la sua ampia accezione, non può, o meglio non potrebbe, porre limiti ai rapporti familiari.

Pertanto, nel 2002, si ritenne di proporre una modifica dell'art. 28 O.P. aggiungendo alla rubrica "rapporti con la famiglia" le parole: "e diritto all'affettività". In tal modo, pari dignità sarebbe stata riconosciuta a un rapporto affettivo di qualsivoglia natura, così come ai rapporti familiari.

Si sarebbe, quindi, inteso usare la stessa espressione di cui al primo comma dell'art. 28 dell'ordinamento penitenziario, laddove si dice: "Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie", aggiungendo un secondo comma che così recita: "Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi".

L'espressione "coltivare i rapporti affettivi" può apparire generica ma è sicuramente più aderente a quell'ampio concetto di "affettività" che si sarebbe voluta garantire. In tal senso, nella proposta legislativa, apparve inopportuno distinguere un diritto alla sessualità da un diritto a incontri con il coniuge, con i figli o conviventi. Quel che si voleva tutelare e garantire era la sfera dell'intimità affettiva del soggetto che avrebbe potuto esprimersi come meglio credeva. Proprio per tale ragione si è fatto genericamente riferimento ai soggetti, che già effettuano colloqui in carcere con il detenuto.

Sempre al fine di garantire il diritto all'affettività, nel medesimo anno, si era proposta la modifica dell'art. 30 *ter* O.P.

---

<sup>21</sup> L'art. 18 O.P. riconosce il diritto dei detenuti ai colloqui ed alla corrispondenza con i propri familiari. L'art. 28 O.P. prevede che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. L'art. 30 O.P. prevede, invece, la possibilità di riconoscere al detenuto, in caso di eventi familiari di eccezionale gravità, la possibilità di potersi recare all'esterno del penitenziario. L'art. 30 *ter* O.P., infine, riconosce ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non siano socialmente pericolosi, la possibilità di godere di permessi premio di durata non superiore ai 15 giorni, proprio per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Tali permessi vengono concessi dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore del penitenziario.

(permessi premio) aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: "Un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione può essere concesso per coltivare specificatamente interessi affettivi". In tal modo si sarebbe voluto porre l'accento sulla particolare rilevanza che viene data all'affettività rispetto agli altri motivi per cui può essere concesso il permesso premio (interessi culturali o di lavoro).

## 5. L'esperienza comparatistica

Il diritto all'affettività in carcere è una realtà già consolidata e garantita in molti Paesi europei e non solo. Le diverse normative penitenziarie, da questo punto di vista, risultano più avanzate rispetto a quella italiana in quanto prevedono spazi adeguati d'incontro per il detenuto e i suoi familiari.

In Croazia sono consentiti colloqui non sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner.

In Germania alcuni Länder hanno predisposto piccoli appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari.

In Olanda, Norvegia e Danimarca vi sono miniappartamenti, immersi nel verde, forniti di camera matrimoniale, servizi e cucina con diritto di visite senza esclusioni relative alla posizione giuridica dei reclusi; in Finlandia ciò vale per coloro che non possono usufruire di permessi. In Albania, una volta alla settimana, sono previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati<sup>22</sup>.

In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all'interno di prefabbricati, siti nel perimetro degli istituti di pena, per 3 giorni consecutivi.

In Francia, come in Belgio, sono in corso sperimentazioni analoghe: la famiglia può far visita al detenuto in un appartamento di tre stanze con servizi, anche per la durata di 48 ore consecutive; il costo dell'iniziativa è a carico dei parenti<sup>23</sup>.

In Canton Ticino (Svizzera), chi non fruisce di congedi esterni può contare su una serie articolata di colloqui anche intimi in un'apposita casetta – "La Silva" – per gli incontri affettivi.

In Catalogna (Spagna) si distinguono i "Vis a vis", incontri in apposite strutture attrezzate per accogliere familiari e amici;

<sup>22</sup> AA.VV., *L'affettività dei detenuti*, in <http://www.ise-europa.it/inserto8.htm/>.

<sup>23</sup> R. PAMPALON, *Intervista ad Alain Bouregba*, in Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002, in <http://www.ristretti.it/>.

nell'ospedale penitenziario di Madrid, un progetto prevede l'istituzione di tre camere, fornite di servizi, "per le relazioni affettive".

Pur rigidamente normativizzata, la possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Paesi degli U.S.A., precisamente in Mississippi, New York, California, Washington e New Mexico. Tra gli anni '70 e '80, negli istituti di pena sono stati introdotti i cd. "Coniugal o Family Visitation Programs": i detenuti possono incontrare ogni due settimane il coniuge e ogni mese tutta la famiglia, in una casa mobile sita all'interno del carcere, per tre giorni consecutivi<sup>24</sup>.

Persino in realtà molto lontane e con grandi problematiche l'affettività è considerata una componente ineliminabile della vita del detenuto: in Brasile, ove le condizioni detentive sono assai dure, ogni recluso ha diritto, ogni settimana, ad un incontro affettivo di un'ora con chi desidera, indipendentemente da precedenti rapporti di convivenza riconosciuti dallo Stato<sup>25</sup>.

Nel carcere femminile di Caracas in Venezuela, dove manca praticamente tutto, vi sono cinque piccole camere con servizi dove le detenute possono ricevere, ogni 15/30 giorni, il marito o il fidanzato<sup>26</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Come ogni questione, per essere propriamente tale, include l'esistenza di opposte ragioni; il fedele computista deve esaminare l'intero bilancio, per segnalare se, in realtà, vi è avanzo di ragioni tradizionali e di principio, o disavanzo (il termine è proprio) di ragioni favorevoli.

Dagli aspetti messi in rilievo, a parere dello scrivente, la disciplina in esame si affaccia confortata da un largo novero di ragioni.

Si potrebbe muovere dalla considerazione, non del tutto astratta, che l'affettività e il sesso non essendo niente di più e di meno che vita, non è dell'uomo, come singolo ed individualità, quanto dell'uomo, in senso naturalistico, come specie, ed in senso politico come membro e frazione unitaria di una collettività

<sup>24</sup> C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.

<sup>25</sup> M. CRIMI, in Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002, in <http://www.ristretti.it/>.

<sup>26</sup> A. SOFRI, F. CERAUDO, *Ferri battuti*, Archimedia, Pisa, 1999.

nazionale<sup>27</sup>.

Più vicino ai limiti del problema, il sesso, quale stimolo potente e incoercibile di vita, può servire, ai fini penitenziari e sociali, convenientemente valorizzato, quale efficace mezzo di rieducazione e riadattamento alla vita sociale.

Una avveduta disciplina (affatto sentimentale, o pietistica) mentre evita i danni, i pericoli e le degenerazioni inevitabili dell'onanismo, della omosessualità indotta e di numerosi corollari psicopatici che si annettono può servire a tener saldi o a ravvivare i vincoli o le disposizioni associative del condannato con particolare riguardo a quelle verso la famiglia. Oltre al valore penitenziario di trattamento più evoluto, la disciplina in oggetto ha un valore preventivo ed equitativo non disprezzabile, servendo ad attenuare le cause note o remote, di alcune manifestazioni violente di vita carceraria. Non trascurabile è, infine, la possibile coincidenza del raggiungimento di determinate finalità politico-demografiche che, in un dato momento storico, lo Stato si proponga<sup>28</sup>.

Tuttavia, se l'accoglimento è consigliabile e sostenibile, va precisato, anzitutto, che le norme relative non potranno mai porsi in contrasto con i principi morali e con gli istituti giuridici e sociali, prevalenti nello Stato.

La rieducazione dei condannati, la sanità della vita carceraria, la prevenzione e qualsiasi finalità demografica, non potranno mai far accogliere, neanche di fatto, una pratica poligamica o forme di prostituzione reggimentata dallo Stato. Ne nascerebbe, infatti, un sovvertimento invece che una disciplina.

Titolo proprio dell'invocata innovazione potrebbe essere, fermo il concorso di ulteriori requisiti e condizioni: la premiazione massima di detenuti di ottima condotta.

Il carattere dei provvedimenti relativi potrebbe essere improntato a natura amministrativa, come mera facoltà discrezionale del direttore dell'istituto penitenziario, previa opportuna consultazione e parere favorevole del medico.

Le leggi fisiologiche, le leggi dell'eugenetica e dell'ereditarietà, il carattere estremo e/o gravemente significante della pena inflitta, le necessità di garantire la normalità e la semplicità dei servizi carcerari, di non pregiudicare in alcun modo gli interessi della giustizia, di tutelare la libera espressione della volontà dei singoli e di garantire la massima sanità, esemplarità e moralità, debbono

<sup>27</sup> C. BRUNETTI, C. SAPIA (a cura), *Psicologia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

<sup>28</sup> S. CICALA, *Sesso e pena*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, 1930, volume secondo, 56.

essere tenute in conto e valorizzate.

La moderna criminologia ha dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo: da qui l'esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in particolare, a quello dei suoi affetti.

Consentire la affettività in carcere - come del resto già avviene in altri Paesi europei - permetterebbe di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenuerebbe la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena.

## Bibliografia

AA.VV., *I pugni nel muro. Linguaggi e frammenti di vita dei detenuti del carcere di San Vittore*, Berti, Piacenza, 2001.

AA.VV., *Sesso, amore e fantasia...ma più fantasia che altro, "Ristretti Orizzonti"*, periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova, n.2 anno 4, marzo-aprile 2002.

AA.VV., *Siamo ancora madri e non dobbiamo perdere il coraggio di esserlo*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

AA.VV., *Un decalogo di richieste*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

Associazione Antigone, *Il carcere trasparente. Primo Rapporto Nazionale sulle condizioni di detenzione*, Castelvechi, Roma, 2000.

*Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli - genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

*Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio, 2002.

BOUREGBA A., *Dalla rottura al mantenimento dei legami familiari*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

BREDA R., COPPOLA C., SABATTINI A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999.

BRUNETTI C., SAPIA C. (a cura), *Psicologia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

BRUNETTI C., *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

BUCCHERI A., *Le problematiche fisiche e psichiche della donna in carcere, "Marginalità e società"*, n.5, 1998, in CAMPELLI E., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.

CAMPELLI E., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.

CARITAS Italiana, Fondazione E. Zancan, *La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Milano, 2000.

CERAUDO F., *La sessualità in carcere: aspetti ambientali, psicologici e comportamentali*, in SOFRI A., CERAUDO F., Ferri battuti, ArchiMedia, Pisa, 1999.

CERAUDO F., *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Servizio editoriale Università di Pisa, Pisa, 1989.

CHIUSOLI S., *Quasi tutto ancora da vivere*, Tea, Milano, 1999.

CICALA S., *Sesso e pena*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, volume secondo, 1930.

CLEMMER D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941, tr.it. Santoro E., in *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

CORLEONE F., *La giustizia come metafora*, Menabò, 2001.

CURCIO R., VALENTINO N., PETRELLI S., *Il bosco di Bistorco*, Sensibili alle foglie, Roma, 1990.

CUSANI S., SEGIO S., *Carcere: salviamo gli affetti*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.

DE ANGELIS R., *Materiali per un'analisi del carcere tra "ideologia rieducativa" e movimento di rivolta*, in *Devianza, controllo e mutamento sociale*, di P. ANZALONE, S. BISI, S. BUSCEMI, Milano, Angeli, 1980.

DE DEO A., BOLINO G., *Il sesso nelle carceri italiane. Inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970.

Di GENNARO G., BREDA R., LA GRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997.

FACCIOLI F., *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Angeli, Milano, 1990, in CAMPPELLI C., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.

FORTUNA E., *il sesso nel carcere italiano e la condizione giuridica del detenuto*, *Giurisp.merito*, 1976, 68.

FOUCAULT M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano, 2001.

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1982.

GALLO E., RUGGIERO V., *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino, 1989.

GENCHI L., *L'espressione della sessualità nella restrizione della libertà*, in *Devianza e difesa sociale*, a cura di C. SERRA, Milano, Angeli, 1981, 33.

GIORGI C. (a cura di), *La nostra inchiesta. Famiglie in carcere, "Terre di Mezzo"*, giornale di strada di Milano, n. 80, giugno 2001.

GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi della esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968.

- GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino, 1994.
- GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA G., *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Cedam, Padova, 2000.
- GUAGLIARDO G., *Dolore e corpi, Sensibili alle foglie*, Roma, 1997.
- HENSLEY C., *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.
- LOI U., *Apertura dei lavori*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- MAISTO F., *Tra leggi e prassi*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- MANTOVANI S., *Sostenere la relazione figlio-genitore*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- NELSON V., *Prison Days and Nights*, Boston, Little brown & Co., 1933, in CLEMMER D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941.
- PANIZZARI G., *Il sesso degli angeli*, Milano, Kaos, 1991.
- PAVARINI M., *La banalità della pena*, in GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino, 1994.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.
- PRIVITERA S., *L'esperienza svizzera, in particolare quella del Canton Ticino*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.
- SACERDOTE L., *Quattro anni dopo*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- SALIERNO G., *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Roma, Tattilo Editrice, 1973.
- SANCHIONI PIROVANO S., *Anche la mente è un luogo d'incontro*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.
- SCATIZZI F., ZAMMARELLI N., *Ci scrivono dalle carceri spagnole, "Ristretti Orizzonti"*, periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova, n.2 anno 4, marzo-aprile 2002.
- SERGE V., *Les hommes dans la prison, Les revolutionnaires*, in GALLO E., RUGGIRO V., *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino, 1989.

SOFRI A., CERAUDO F., *Ferri battuti*, Archimedia, Pisa, 1999.

SYCHES G. M., *The Society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, 1958, tr.it. SANTORO E., in *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

TONEGATO A., *Amore e carcere*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.